

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO

Format grafici per il Museo Nazionale Romano

tra

MUSEO NAZIONALE ROMANO, con sede in Roma, Via di S. Apollinare 8 (00186 Roma), C.F. 97902780580, in persona della Direttore *ad interim* Dott.ssa Alfonsina Russo (di seguito anche “il Museo”)

e

IED Istituto Europeo di Design S.p.a., con sede legale in Milano, Via Bezecca n. 5 (20135 Milano), C.F. e Partita IVA 06525850969, in persona del Direttore IED Italia e Procuratore Emanuele Soldini (di seguito anche “IED”)

Congiuntamente “le Parti”

Premesso che

- IED Istituto Europeo di Design S.p.a. è un ente privato che si occupa di formazione avanzata nel campo delle arti visive, della moda, del design e della comunicazione;
- il Museo Nazionale Romano è un’Istituzione di rilevante interesse culturale dotato di autonomia speciale e riveste un ruolo di primaria importanza in ambito nazionale e internazionale;
- IED e il Museo hanno stipulato in data 15 gennaio 2020 un Accordo Quadro (rep. MIBACT_MN-RM_UO3|09/04/2020|0000870-A) volto a instaurare rapporti di collaborazione per la formazione, la ricerca e la promozione nel settore del patrimonio culturale;
- IED e il Museo nell’ambito del citato Accordo Quadro hanno ideato congiuntamente un progetto volto alla realizzazione di materiale grafico dedicato a specifici settori della comunicazione (di seguito “il Progetto”);
- IED è interessato a sviluppare tale Progetto attraverso la propria struttura didattica e con il coinvolgimento degli studenti IED e in particolare degli studenti della Scuola di arti visive di IED Roma – corso di specializzazione grafica - per l’Anno Accademico 2019/20, con l’obiettivo di offrire loro un’esperienza formativa;
- il Museo è interessato a collaborare allo sviluppo di detto Progetto attraverso la struttura didattica di IED al fine di poter disporre di materiali grafici utili alla comunicazione di alcune delle proprie attività;
- le Parti, con il presente Accordo (di seguito “l’Accordo”), intendono disciplinare le modalità di sviluppo del Progetto per ripartire le rispettive competenze;

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Oggetto

2.1 Oggetto del presente Accordo è lo sviluppo del Progetto avente il seguente titolo: *Format grafici per il Museo Nazionale Romano* (di seguito anche “il Progetto”).

2.2 Il Progetto sarà articolato secondo le modalità e le fasi descritte nell’allegato A, nel rispetto della tempistica riportata nel medesimo allegato. Tale tempistica potrebbe subire variazioni – concordate tra le Parti - nel corso del Progetto stesso.

3. Modalità di esecuzione del Progetto e durata

3.1 Il Museo individua come Referente del Progetto la dott.ssa Sara Colantonio, Responsabile del Servizio Educativo che condurrà le attività d’intesa con la dott.ssa Angelina Travaglini, Responsabile della Comunicazione, Promozione e Marketing e della dott.ssa Agnese Pergola, Responsabile Attività gestionali di Social Network del Museo Nazionale Romano.

3.2 Lo sviluppo del Progetto si articolerà secondo le modalità e le fasi descritte nell’Allegato A e sarà affidato alla Scuola di Arti visive di IED Roma – corso di specializzazione grafica - nella persona del responsabile di Progetto Francesco Giuliani. Gli studenti partecipanti allo sviluppo del Progetto saranno individuati e scelti da IED, sotto la propria esclusiva responsabilità ed in totale autonomia.

3.3 Per l’esecuzione del presente Accordo IED avrà facoltà di avvalersi della collaborazione di professionisti e/o consulenti esterni. La scelta, che dovrà essere preliminarmente comunicata al Museo, e il compenso di detti professionisti e/o consulenti esterni sarà a esclusivo carico di IED.

3.4 L’Accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e comunque si intenderà cessato alla conclusione del Progetto, per tale intendendosi la data finale di consegna degli elaborati del Progetto (di seguito “Elaborati”) . Le attività propedeutiche sono iniziate ad aprile, il tutto come indicato nell’Allegato A.

4. Obblighi delle Parti

4.1 Le Parti, al fine della realizzazione del Progetto, cureranno rispettivamente l'adempimento delle rispettive obbligazioni come meglio specificate e ripartite nel presente Accordo e nell'Allegato A.

4.2 Le Parti, ognuna per quanto di propria pertinenza, al fine della realizzazione del Progetto, dichiarano di disporre delle competenze, capacità finanziarie, organizzazione, tecniche, personale qualificato atte a garantire la realizzazione di tutte le condizioni previste nel presente Accordo.

4.3 Le Parti si terranno informate sull'avanzamento del Progetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'una all'altra ogni fatto e/o circostanza che possa pregiudicare il buon esito del Progetto o ritardarne l'esecuzione.

4.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le obbligazioni assunte da IED e da il Museo sono limitate esclusivamente a quanto indicato nel presente articolo e nell'Allegato A, essendo limitate allo sviluppo del Progetto che le Parti congiuntamente sostengono, restando esclusa ogni ulteriore obbligazione. Pertanto, eventuali ulteriori attività, o più in generale prestazioni, anche di natura accessoria, dovranno essere oggetto di apposita pattuizione tra le Parti da effettuarsi per iscritto.

4.5.IED si impegna a:

- a) far sottoscrivere agli Studenti le Condizioni di Partecipazione al Progetto;
- b) formare e organizzare un team di lavoro;
- c) seguire gli Studenti nella realizzazione del Progetto tramite uno o più docenti IED che saranno designati a esclusiva discrezione di IED e da quest'ultimo retribuiti;
- d) promuovere e comunicare il Progetto attraverso i media on-line e off-line, citando sempre IED e Museo quali responsabili dell'ideazione, organizzazione e sviluppo del Progetto nonché tutte le parti coinvolte secondo il ruolo designato da Museo;
- e) al termine del Progetto presentare al Museo n. 20 Elaborati finali di Progetto.

4.6. Il Museo si impegna a:

- a) fornire a IED il materiale e le informazioni necessarie per lo sviluppo del Progetto;
- b) intervenire agli incontri pianificati dalle Parti;
- c) promuovere e comunicare il Progetto attraverso i media on-line e off-line, citando sempre IED e Museo quali responsabili dell'ideazione, organizzazione e sviluppo del Progetto, nonché tutte le parti coinvolte secondo il ruolo designato da IED.

5. Proprietà degli Elaborati

5.1. IED dichiara che, in forza di una convenzione sottoscritta dagli Studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi, è proprietario dei progetti e degli elaborati sviluppati durante i programmi di collaborazione con enti o aziende.

5.2. Con la firma del presente Accordo IED cede al Museo, che accetta, la piena proprietà dell'Elaborato realizzato nel corso del Progetto e selezionato dal Museo stesso come il più meritevole al termine del Progetto con le modalità e secondo i termini previsti nell'Allegato A. Ai sensi della legge n. 633/41 sono fatti salvi, ai sensi delle leggi vigenti, i diritti morali di autore o di inventore dello/degli Studente/i autore/i di detto Elaborato.

5.3. I diritti che verranno acquisiti dal Museo ai sensi dell'art. 5.2. comprenderanno tutti i diritti di utilizzazione e di godimento a livello mondiale, da considerarsi illimitati in termini di tempo, di contenuto, di mezzo e di luogo, compreso il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo di tutti i diritti, nonché quello di sottoscrivere accordi ad essi pertinenti.

5.4. Il Museo presta sin da ora il proprio consenso a che IED possa esporre e/o condividere, per fini prettamente divulgativi e promozionali e previa apposita comunicazione scritta al Museo, tutti gli Elaborati realizzati dagli Studenti partecipanti al Progetto, incluso quello selezionato e acquisito dal Museo, in qualunque forma o modo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in forma cartacea, fisica, mediante web), e ciò anche durante gli eventi aperti ai media e al pubblico organizzati da IED, previo accordo con il Museo circa forme e modalità. Essendo entrambe le Parti interessate alla promozione e divulgazione del Progetto, tali attività dovranno essere sempre riferite all'ambito del Progetto stesso e della collaborazione tra le Parti.

5.5. Le Parti si impegnano reciprocamente a citare sempre la presente collaborazione, nonché lo/gli Studente/i autore/i dell'Elaborato selezionato, anche laddove il Museo dovesse lanciare sul mercato un prodotto realizzato in ragione e causa dello svolgimento del Progetto.

5.6. Le Parti si danno atto e concordano che in caso di recesso come disciplinato all'art. 10 la proprietà degli Elaborati resterà in capo a IED.

6. Corrispettivi

6.1 Il Museo non sarà tenuto a versare a IED alcun contributo per lo sviluppo del Progetto, fatto salvo il riconoscimento di partecipazione, come previsto nell'Allegato A, per tutti gli studenti Partecipanti al Progetto.

7. Limiti di responsabilità

7.1 Le Parti concordano che, in nessun caso, IED e il Museo potranno essere ritenuti responsabili della diffusione/pubblicazione/utilizzazione di Elaborati che violino diritti d'autore, marchi, segni distintivi, brevetti, diritti di immagine, segreti industriali o altri diritti di terzi.

7.2 IED non assume alcun obbligo di controllo o verifica al riguardo e, pertanto, la responsabilità in ordine agli

Elaborati e ai relativi contenuti sarà esclusivamente del Partecipante autore degli stessi.

7.3 Il presente Accordo non costituisce alcun vincolo societario, associativo, partecipativo o similare fra le Parti, ulteriore e diverso dal rapporto di collaborazione oggetto del presente Accordo.

8. Obiettivi

8.1 Le Parti reciprocamente riconoscono e prendono atto che il Progetto non garantisce l'assolvimento di alcuno specifico obiettivo, risultato e/o scopo se non quelli espressamente previsti nel presente Accordo.

8.2 Le Parti reciprocamente riconoscono altresì che ogni e qualsiasi obbligazione assunta dalle Parti con il presente Accordo costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

9. Pubblicità e uso dei segni distintivi

9.1 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di utilizzare la denominazione, i marchi e i segni distintivi dell'altra solo ed esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo e, in particolare, in ogni comunicazione promozionale relativa al Progetto.

9.2 Ciascuna delle Parti potrà menzionare l'avvenuto svolgimento del Progetto, solo a fini promozionali e attraverso i propri consueti canali di comunicazione, anche successivamente alla cessazione dell'Accordo, e ciò anche mediante, a titolo esemplificativo, l'utilizzazione di immagini, disegni, modelli, materiali di ricerca, grafica, ivi inclusa la possibilità per ciascuna delle Parti di poter citare la denominazione e/o il logo e/o il marchio dell'altra parte sui propri canali di comunicazione sia informatici che non, in conseguenza dell'avvenuta collaborazione.

9.3 Salvo quanto previsto ai punti precedenti, nessuna delle Parti potrà utilizzare la denominazione sociale, il marchio e i segni distintivi dell'altra Parte senza preventiva autorizzazione scritta, per fini e/o scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo.

10. Recesso

10.1 Le Parti avranno facoltà di recedere dall'Accordo comunicando all'altra la propria intenzione a mezzo di raccomandata a/r ovvero tramite invio di PEC.

10.2 L'Accordo verrà, quindi, risolto decorsi cinque giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione.

10.3 Le Parti si danno atto che, in caso di recesso, gli Elaborati di Progetto non potranno essere utilizzati in alcun modo e/o forma dal Museo per nessuno scopo e/o causa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per scopi commerciali, di comunicazione, ecc.).

11. Informazioni riservate

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli obblighi relativi al presente Accordo potrà comportare l'accesso a informazioni riservate dell'altra parte.

11.2 Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare a terzi le informazioni riservate che dovessero esserle comunicate dall'altra, nonché il materiale riservato consegnatole per lo sviluppo del Progetto. Saranno considerate riservate soltanto le informazioni chiaramente identificate come tali. Non saranno comunque considerate riservate le informazioni:

- a) che siano di pubblico dominio o diventino tali non a seguito di azioni o omissioni delle Parti;
- b) che siano state legittimamente comunicate da una terza parte senza obbligo di riservatezza;
- c) che siano sviluppate indipendentemente dall'altra parte;
- d) che siano rese pubbliche per legge.

11.3 Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione del presente Accordo e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

12. Dati personali

12.1 Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali, motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

In particolare le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e ciò per il solo ed esclusivo scopo di perseguire le finalità di cui al presente Accordo nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi.

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati e conservati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.

13. Legge applicabile e Foro competente

13.1 Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.

13.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi incluse quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

14. Comunicazioni

14.1 Ogni comunicazione, per essere valida ed efficace, dovrà essere comunicata via e-mail ai seguenti indirizzi:

- verso il Museo:

Sara Colantonio, sara.colantonio@beniculturali.it

- verso IED:

Francesca Botrini, f.botrini@ied.it

15. Principi etico comportamentali

15.1 Il Museo dichiara inoltre di aver ricevuto e di essere a conoscenza del contenuto del Modello Organizzativo di IED – Parte Generale e del Codice Etico di IED, disponibili anche sul sito internet www.ied.it.

15.2 Le Parti concordano che l'inosservanza anche parziale, da parte del Museo, delle prescrizioni riportate nel Codice Etico, può ragionevolmente determinare conseguenze negative per IED e, di conseguenza, costituire grave inadempimento al presente Contratto. In tal caso IED avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto con le conseguenze di legge.

Si Allega: Allegato A

Roma, 12/06/2020

MUSEO NAZIONALE ROMANO
Dott.ssa Alfonsina Russo
Direttore ad Interim

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.p.a.
Emanuele Soldini
Direttore IED Italia e Procuratore

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, previa attenta lettura di ogni clausola del presente contratto e rilettura di quelle di cui agli artt. 4 (Obblighi delle Parti), 5 (Proprietà degli Elaborati), 7 (Limiti di responsabilità), 8 (Obiettivi), 10 (Recesso), 11 (Informazioni riservate), 13 (Legge applicabile e Foro competente), 15 (Principi etico comportamentali e D. lgs. 231/2001) dichiarano espressamente di approvarle.

MUSEO NAZIONALE ROMANO
Dott.ssa Alfonsina Russo
Direttore ad Interim

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.p.a.
Emanuele Soldini
Direttore IED Italia e Procuratore